

## **TI\_GERICHTE 17.2013.206 vom 13. Januar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.206\\_d20140113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.206_d20140113)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.206 du 13 janvier 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.206 del 13 gennaio 2014

### **Regeste**

Priorità legale secondo cui il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

anni fa, mentre i traffici di stupefacenti, avvenuti in circostanze che ancor oggi lasciano aperta qualche domanda, sono avvenuti oltre trent'anni fa. Il prevenuto, comparso per la prima volta di fronte alla Corte in occasione del dibattimento del 10 ottobre 2013, ha destato un'impressione positiva e, pur mantenendo le sue tesi difensive, ha convinto la Corte della bontà dei suoi attuali intendimenti di riguadagnarsi una vita degna di tale nome solo ed unicamente facendo capo a mezzi legali. La lunga e durissima carcerazione in Italia lo ha profondamente segnato, e non potrebbe essere altrimenti. A 67 anni egli non si può permettere ulteriori sbagli, ben consapevole che un nuovo periodo di detenzione sarebbe una tragedia difficilmente superabile. Dichiarando, schiettamente e sinceramente, di rimettersi al giudizio della Corte circa il tipo di pena da attribuirgli e la sua sospensione, egli ha concretamente dimostrato il proprio rispetto per la giustizia e di essere disposto ad accettare qualsiasi sanzione, purché giusta. Anche la sua comparsa in aula, di per sé non indispensabile visto l'oggetto della vertenza, è un gesto che contribuisce a mettere in buona luce la sua personalità, soprattutto se si considera che ciò ha comportato per lui un impegno temporale (per l'ottenimento dei permessi) ed economico non indifferente; - tutto ciò ben ponderato, la prognosi può essere considerata positiva; - di conseguenza, appare corretto comminare a AP 1 una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere - che corrispondono ai 4 mesi di detenzione indicati in precedenza - da fissare singolarmente all'importo minimo di fr. 10.-, preso atto del fatto che il prevenuto, al momento, non ha alcun tipo di entrata economica e vive solo grazie all'aiuto di persone a lui vicine; - la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Questo è stabilito al suo limite massimo, art. 44 cpv. 1 CP, nonostante la personalità dell'autore sia stata valutata positivamente e nonostante vi sia una prognosi favorevole, poiché i precedenti penali non possono essere del tutto trascurati e perché le indiscutibili difficoltà di reinserimento con cui una persona di 67 anni, che è stata in carcere per molto tempo, potrebbe trovarsi confrontata, potrebbero far vacillare anche i migliori intendimenti, per cui indubbiamente il rischio di dover scontare una pena, anche solo pecuniaria, può fungere da ulteriore incentivo a non lasciare la retta via. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 34, 36, 42, 44, 47 e segg., 138 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.